

Editoriale RDES 2/2018

NORMATIVA SPORTIVA E “DECRETO SICUREZZA” (Note a prima lettura)

di *Piero Sandulli**

1. *Premessa*

Nel decreto legge presentato il 24 settembre 2018,¹ predisposto dal Ministero degli interni, in tema di sicurezza, sono state inserite anche alcune norme relative alla giustizia sportiva, perpetrando, in tal modo, la cattiva abitudine di regolare la materia sportiva attraverso provvedimenti urgenti ed estemporanei, spesso mal coordinati con la preesistente normativa. Ancora una volta si è utilizzata la via della decretazione di urgenza, per tentare di risolvere fattispecie contingenti nate nel mondo del calcio e per nulla attinenti a quanto, per il resto, regolato dal decreto.

Nel caso di specie, con l'articolo 41 del decreto in esame, sono state dettate sia alcune disposizioni in materia di giustizia sportiva, che talune norme idonee a ripartire i proventi audiovisivi di alcune competizioni sportive.

2. *I diritti audiovisivi*

La prima delle norme contenute nell'art. 41 del decreto legge, riguarda la possibilità di accedere alla ripartizione dei diritti audiovisivi soltanto per le società di lega A e di lega B “che abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili”. La stessa società di revisione non può svolgere tale compito per più di tre anni. La norma ha la finalità di far verificare la solidità economica delle società iscritte ai due massimi campionati di calcio, al fine di garantire la regolarità degli stessi e della loro diffusione visiva.

* Professore ordinario e titolare della cattedra di diritto processuale civile e di giustizia sportiva nell'Università degli studi di Teramo, Presidente della Corte Sportiva di Appello della FIGC, nonché Presidente della Commissione di Garanzia della FIN. E-mail: studio.sandulli@tin.it.

¹ In corso di pubblicazione.

Ci si chiede, però, perché detta regolarità vada accertata ai soli fini della divisione degli utili derivanti dai proventi televisivi. È auspicabile che la Federcalcio recepisca l'indicazione dell'esecutivo e la utilizzi anche per le ipotesi di iscrizione al campionato, al fine di garantirne il corretto svolgimento, evitando che si verifichino casi che, nel recente passato, hanno visto l'abbandono del campionato da parte di società decotte. Tuttavia, non ci si può esimere dal ricordare che le leghe sono soggetti privati, come anche le società che acquistano i diritti audiovisivi e che tale nuova norma appare in contrasto con l'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.).

3. *Il rito abbreviato*

Per quanto concerne più specificamente le norme in materia di giustizia sportiva, il decreto legge sulla sicurezza (*volgo nomato*: Salvini), con il terzo comma dell'articolo 41, interviene sul codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2010) modificandone alcuni articoli.

In particolare, al primo comma dell'articolo 119, relativo al rito abbreviato per alcune determinate materie, è stata aggiunta nella lettera A, contenuta nel primo comma, anche la materia dei "provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche".

L'inserimento di tale ulteriore materia, tra quelle destinatarie del rito abbreviato, presuppone che per essa, a norma del secondo comma dell'art. 119 c.p.a., tutti i termini processuali ordinari siano dimezzati; nonché, in virtù del quarto comma dell'articolo in parola, vi sia su tale materia la possibilità di emanare specifiche e mirate misure cautelari.

Detta norma, come in precedenza rilevato, trova applicazione esclusivamente per le società professionistiche, anche se l'esecutivo ha voluto estenderla ad eventuali associazioni sportive professionistiche. Essa risponde a particolari esigenze di celerità della tutela, che nel mondo sportivo sono particolarmente pressanti, ma riapre l'antica questione del professionismo sportivo non certo risolta dalla legge n. 91 del 1981, questione che si auspica venga, al più presto, riesaminata e risolta sulla base di nuove norme che sappiano anche considerare la peculiarità delle società sportive.

4. *Una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva*

Inoltre, il decreto legge del 24 settembre ha inteso ulteriormente implementare la già ampia casistica della giurisdizione esclusiva (casistica non sempre in linea con i dettami della sentenza numero 104, del 2004, della Corte Costituzionale) aggiungendo la lettera Z septies integrante "le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche".

Alcune perplessità sorgono non solo riguardo alle associazioni sportive che in base alla legge n. 91 del 1981 (art. 4) non sono professionistiche, ma anche dalla circostanza che tale materia era già sussumibile, in base al coordinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge n. 280/2003, nella indicazione della lettera Z dell'art. 133 c.p.a.: “Le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia sportiva dell'ordinamento sportivo”.

Evidentemente l'emergenza, che da sempre guida il legislatore in tema di normativa sullo sport, ha indotto anche l'esecutivo ad una ripetizione sulla base dell'antico brocardo latino per cui “ciò che abbonda non vizia”; tuttavia ciò rischia di appesantire il sistema della giustizia sportiva limitandone la efficacia e non introducendo, come da alcuni si è sostenuto, un ulteriore controllo dei giudici amministrativi sui giudici sportivi, perché quel controllo è già in essere in base alla legge n. 280 del 2003 ed alle modifiche apportate, in sede di conversione, al precedente testo dall'art. 2, del decreto legge n. 220 del 2003.

5. *La competenza funzionale in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni sportive*

Ulteriore modifica è stata apportata, dal decreto legge in esame, all'articolo 135 del codice di rito amministrativo. Con detta modifica, consequenziale alla precedente, la lettera A sexies, aggiunta al testo precedente, ha previsto che “le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o delle associazioni sportive” sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, ammesso che si tratti – come sopra ricordato – di una fattispecie diversa da quella già in precedenza normata alla lettera Z dell'art. 133 del decreto legislativo n. 104 del 2010.

Questa ulteriore modifica è correlata alla scelta, in precedenza effettuata, di inserire il tema tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva, con la necessaria estensione della competenza funzionale del TAR del Lazio. Tuttavia, poiché i provvedimenti di esclusione (come quelli di inclusione) dai campionati sono a tutti gli effetti atti amministrativi, è necessario chiedersi se ci si trova in presenza di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o si è, invece, in presenza di una giurisdizione amministrativa piena, su interessi legittimi.

6. *Il decreto cautelare in appello*

Infine, il decreto legge in esame interviene sul processo cautelare innanzi ai giudici amministrativi dettando, ad integrazione dell'art. 62 c.p.a., specifiche norme per l'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato. Ammettendo, nei soli casi in cui “l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare” la possibilità, per il presidente del Consiglio di Stato (o di una sua sezione) di emettere un proprio

decreto “omessa ogni formalità”, solo se la richiesta di cautela è ammissibile e fondata; quindi solo se dalla esecuzione della pronuncia di prime cure derivi un gravissimo pregiudizio o un danno che non sarebbe più reversibile al momento della decisione cautelare in fase di gravame.

7. *Conclusioni*

Come da discutibile abitudine, ormai antica, le norme in materia di giustizia sportiva sono state modificate con la tecnica di una riforma parziale dettata da ragioni d’urgenza, sorte da contingenze intervenute in tema di interpretazione delle regole relative alla iscrizione ai campionati ed al loro format.

Queste vicende hanno determinato non poche incertezze ed hanno portato a numerosi giudizi che si sono svolti non solo innanzi ai giudici sportivi (sia endo che eso federali), ma anche davanti ai giudici statali, in particolare davanti ai giudici amministrativi.

Inoltre, la normativa novellata della giustizia sportiva, riproponendo la distinzione tra sport professionistici e non professionistici, pone in luce ancora una volta la necessità di ripensare la legge n. 91, del 1981, fondata su parametri non più attuali.

È auspicabile, per il futuro, che le riforme della giustizia sportiva non vengano più effettuate sulla spinta di contingenze emergenziali in essere; bensì, in modo organico e meditato, al fine di promuovere la necessaria armonia nel campo della organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, evitando, altresì, inutili ingerenze nel settore dell’autonomia dell’organizzazione sportiva, autonomia riconosciuta e favorita dal principio contenuto nell’articolo 1 della legge n. 280 del 2003.

Ancora una volta più ombre che luci in materia di giustizia sportiva.

Addenda: Torniamo allo spirito della legge numero 280 del 2003

Le modifiche apportate dal decreto legge sulla sicurezza, con l’articolo 41, alla materia della giustizia sportiva, hanno dato vita all’analisi che è stata ultimata il 26 settembre 2018 e trasmessa alla redazione di RDES.

Successivamente, il CONI e l’Organismo dell’esecutivo deputato alla sua vigilanza (Organismo che l’attuale esecutivo ha individuato nel sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega sullo sport, anche se è necessario ricordare che la legge n. 280, del 2003, ha indicato, per tale compito, il Ministero dei Beni Culturali) hanno ipotizzato di stralciare una parte dell’articolo 41, in particolare il terzo comma di detto articolo che prevedeva modifiche (più o meno innovative) al codice del processo amministrativo (D. lg. n. 104 del 2010), ipotizzando una nuova commissione speciale, sedente presso il CONI (i cui componenti saranno nominati in accordo con l’autorità vigilante (il sottosegretario alla Presidenza).

Detta commissione si occuperà di valutare l'ammissione o la esclusione delle società dalle competizioni professionistiche mediante una particolare "procedura accelerata e modalità di funzionamento approvate congiuntamente dal CONI e dall'esecutivo le cui decisioni saranno impugnate, in via immediata e diretta, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Roma. Dunque, un giudice del CONI il cui operato andrà sindacato in via diretta dal giudice statale, senza passare per gli organi di giustizia sportiva.

Il comunicato del CONI, del 29 settembre 2018, prosegue affermando che "sarà, inoltre, assicurata la rotazione dei giudici in ambito sportivo, come richiesto dal Governo. Le nomine del Procuratore Generale, del Presidente e dei componenti del Collegio di Garanzia e di quelli della Commissione di Garanzia, avverrà su proposta della giunta nazionale, sentita l'autorità vigilante. I Procuratori nazionali dello sport saranno, infine, nominati dal Presidente del CONI su proposta del procuratore generale dello sport, sempre sentita l'autorità vigilante" (si tratta, dunque, dei giudici sportivi del CONI non quelli delle singole Federazioni).

Il comunicato del CONI e l'accordo stilato con l'Organo di vigilanza dell'esecutivo sono il prodotto di un evidente "patteggiamento" finalizzato al ritiro del terzo comma dell'art. 41 del "decreto legge Salvini"; tuttavia, mentre il decreto legge sulla sicurezza, ad una analisi attenta, non faceva che riconfermare uno stato di cose già consolidato, stato – come detto nella prima parte dell'articolo – intervenuto a seguito della modifica dell'articolo 2 del decreto legge n. 220 del 2003, quando si ridussero da quattro a due le materie riservate alla sola giustizia sportiva; invece, la modifica ventilata dal comunicato del CONI sembra sottrarre alla Giustizia Sportiva una competenza da essa già esercitata, per assegnarla ad una commissione amministrativa, sedente presso il comitato olimpico, i cui atti saranno impugnati direttamente innanzi al giudice amministrativo statale. Invero, al momento della conversione del decreto legge n. 220/2003 nella legge n. 280 del 17 ottobre 2003 furono eliminati i punti 3 e 4 del secondo articolo della normativa che recitavano "è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: 3) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive di singoli tesserati. 4) L'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti", lasciando le sole questioni tecniche e disciplinari al sindacato esclusivo dei giudici sportivi (con le ulteriori "prescrizioni" della Corte Costituzionale contenute nella decisione n. 49 del 2011).

Già con la modifica apportata dal legislatore statale in sede di conversione del decreto legge n. 220/2003 la materia dell'ammissione ed esclusione degli atleti e delle società dalle competizioni e dai campionati è sindacabile dal giudice statale, esauriti i gradi interni della giustizia sportiva (art. 3 della legge n. 280/2003), vale a dire, terminati i due passaggi endofederali e quello esofederale presso il CONI (che aveva originariamente compiti di conciliazione ed arbitrato): ciò è facilmente desumibile anche dalla stessa decisione della prima sezione ter, del TAR del Lazio, che il 27 settembre 2018 (numero di ruolo dei procedimenti cautelari 5690) ha

rinvio la questione relativa al numero delle società partecipanti al campionato di calcio di serie B 2018 – 19 al Tribunale Federale della Federcalcio, ribadendo che il giudice statale interviene sul tema solo dopo che si siano esauriti i gradi interni della Giustizia Sportiva (sul punto vedi anche il decreto legislativo n. 15 del 2004).

Dunque, mentre nessun documento poteva derivare all'autonomia della giustizia sportiva e delle federazioni, di cui la prima è espressione, poiché si trattava di competenze che i giudici statali già esercitavano sin dal 2003, e non si era, in alcun modo, dato vita ad una ulteriore ipotesi di "giurisdizione esclusiva" in quanto quella giurisdizione era già in essere, invece le modifiche a cui fa pensare il comunicato del CONI del 29 settembre, appaiono, già dalla lettura del loro schema generalissimo, particolarmente preoccupanti e lesive dell'autonomia dell'organizzazione sportiva, promessa dall'articolo 1 della legge n. 280/2003 per saldare il debito contratto dai nostri costituenti, quando non inserirono lo sport nel testo della Costituzione, da cui è rimasto assente sino al 2001 (vi è entrato nell'art. 117 solo dopo la modifica del titolo quinto della Carta costituzionale).

Con quanto si sta facendo, quella dovuta autonomia, a lungo ambita dal mondo dello sport, rischia di venir meno con provvedimenti lesivi dello spirito della legge n. 280/2003, al quale è auspicabile un ritorno, in una corretta interpretazione di essa ed evitando invasioni di campo tra leghe, federazioni, CONI ed Esecutivo. Del resto anche la stessa legge n. 8, dell'11 gennaio 2018, non può non far pensare ad una indebita ingerenza del potere statale, limitativa dell'autonomia delle singole federazioni e del CONI, neppure in linea con i dettami del Comitato internazionale olimpico.

Roma, 1 ottobre 2018

Piero Sandulli

Nel presente numero della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport sono pubblicati i contributi:

MATCH-FIXING: PROTECTION OF INTEGRITY THROUGH CRIMINAL LAW, SPORTS LAW, DETECTION AND LAW ENFORCEMENT

by *Marcello Presilla*

The article provides an overview of sports manipulation, a complex criminal phenomenon, affecting both professional and amateur competitions. The author effectively describes purposes, forms and methods of this sports illicit act. Afterwards, he reviews the regulatory and practical concrete measures to tackling match-fixing. Then he outlines the European statutory and ordinary law framework, which presents national, different regulatory approaches for identifying the offence and sanctioning the match manipulation. This chapter offers an in-depth analysis about Italian sports and criminal law. Finally, a section focused on the evolution of CAS jurisprudence concerning match manipulation over the last 10 years. Match-fixing requires a complex approach that includes the adoption of strong and specific measures both legislative and operative in view of updating the prevention and sanctioning actions.

Lastly, the author highlights the importance to draw up a valid and global strategy for tackling match manipulation, which would involve sports bodies and public authorities working together and which would address the problem from different points of view: cultural, operational, technological, juridical and law enforcement.

WORLD RANKING OF COUNTRIES IN ELITE SPORT

by *Nadim Nassif*

Nadim Nassif, Assistant Professor in Notre Dame University in Lebanon, has created a new ranking entitled “World Ranking of Countries in Elite Sport” which ranks all the countries having National Olympic Committees (their number is 206 as of the year 2018) in all the sports recognized by the Global Assembly of International Sports Federation (GAISF) and others not yet recognized but having high media popularity and universality. To succeed in this endeavor that he started in the end of 2014, he adopted a different methodology than the one of the Olympic medal table considering that only 84 countries were able to collect medals in the combined results of the 2012 Summer and 2014 Winter Olympics.

The World Ranking of Countries in Elite Sport’s methodology is based on the following characteristics:

1. A computation model that gives each country its share of points in at least one sport and, consequently, its world ranking based on the total number of points that it has obtained in all the sports in which it participates.
2. The introduction of coefficients of universality and media popularity for each sport.

For the competitions chosen, Nassif used the official ranking made by the international federation of each sport. When there was no ranking available depending on the year, the results of the last Olympics and/or World Championships to date were used.

Apart from accurately assessing the performance of all the countries in all the recognized international sport competitions, this ranking is also an indicator of the universality and popularity of every sport (109 sports for the 2018 ranking).

And by evaluating the performance of all the countries, Nassif aims at having a more holistic comparative approach to identify a framework of analysis of the factors that determine a country's success in elite sport.

ALEXANDER LEGKOV V. IOC: CAS CAN'T GET NO (COMFORTABLE) SATISFACTION

by *Mario Vigna* and *Rustam Sethna*

The decision of the Court of Arbitration for Sport in the case of *Alexander Legkov v International Olympic Committee* was significant not only in terms of outcome – the appeal of 28 Russian winter Olympians was upheld, allowing them to compete at PyeongChang 2018 – but also in terms of approach.

The reasoning of the panel is indicative of the strong stance adopted against the approach of the IOC Disciplinary Committee (“IOC DC”) in rendering the decision under appeal. The panel was neither phased nor swayed by the allegations of Russia's involvement in a State-sponsored doping scheme and decided the case on the merits of each individual athlete's case and in accordance with applicable anti-doping regulations.

Importantly, the panel's application of “comfortable satisfaction”, the prominent if not the principal standard of proof in sporting disputes, is noteworthy. It was stressed that given the seriousness of the allegations involved, the evidence required to reach that standard ought to have been more cogent.

Through the article, the authors aim to analyse how the panel applied the standard of “comfortable satisfaction”, having examined an array of evidence. Indeed, it viewed each athlete's alleged violation as a puzzle in itself, rather than a mere piece of a larger puzzle, thereby focusing on individual adjudication. It is argued that this approach ought to be applauded and reiterated to international and national federations alike, to “*never judge a book only by its cover*”.

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SPORT PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018: UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER LO SPORT COME VALORE POSITIVO PER LA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

di *Enrico Lubrano*

Il contributo di Enrico Lubrano contiene una disamina analitica, con alcuni spunti critici, delle nuove disposizioni per lo sport introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Tali disposizioni si articolano in tre diverse tipologie, aventi ad oggetto rispettivamente lo sport in generale, il settore del calcio in particolare e, infine, i prossimi eventi internazionali (Napoli 2019 e Cortina 2020 e 2021).

Lo scritto evidenzia come le disposizioni introdotte hanno carattere estremamente ampio ed eterogeneo, in quanto attengono non solo allo sport di vertice, ma anche, e soprattutto, allo sport di base; di particolare interesse risulta l'analisi delle norme relative alla nuova distribuzione dei diritti audiovisivi per la Serie A di calcio, all'introduzione delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, alla previsione di nuovi fondi (di vario genere) per lo sport, alla nuova figura dei c.d. "Agenti Sportivi", nonché ai poteri riconosciuti ai Commissari straordinari dei prossimi eventi internazionali sopra richiamati.

Il contributo evidenzia alcuni aspetti critici della riforma, tra i quali, in particolare, quello relativo all'introduzione delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, che suscita senz'altro perplessità per la contraddizione di fondo tra la filosofia volontaristica del movimento dilettantistico e la previsione della possibilità di perseguire uno scopo di lucro.

La valutazione complessiva dell'intervento legislativo in questione da parte dell'Autore risulta però senz'altro positiva, sia per il carattere costruttivo delle disposizioni introdotte, sia perché esso costituisce un importante riconoscimento per lo sport come valore positivo per la collettività nazionale.

L'IMPORTANZA SOCIO/ECONOMICA DELLA SCOLARIZZAZIONE NEI SETTORI GIOVANILI. CONFRONTO TRA IL MODELLO ITALIANO E QUELLO TEDESCO

di *Francesco Fenton*

Il contributo di Fenton si propone di analizzare alcuni aspetti sociologici e psicologici del processo di formazione del talento nei settori giovanili delle squadre di calcio, evidenziando le principali differenze tra il modello tedesco e quello italiano. Negli ultimi anni il tema della *home grown*, ovvero della crescita del talento nei propri settori giovanili, piuttosto che la sua acquisizione dall'esterno, è diventato cruciale per le squadre di calcio, sotto l'aspetto finanziario, regolamentare e sociale. A partire dal 2008/2009 l'UEFA ha esplicitamente previsto che un certo numero di giocatori delle squadre professionistiche provengano dal proprio vivaio al fine di una sua valorizzazione. In questo articolo il *focus* di Fenton è sulla rilevanza attribuita al ruolo della scuola nei settori giovanili di calcio. Attraverso un confronto tra due potenziali diversi approcci tenuti in Italia e in Germania si è cercato di capire quale contributo marginale può dare la scuola nel processo di selezione e formazione del giovane talento, e quale rilevanza le stesse società riconoscono alla scuola come portatrice di valore aggiunto in grado di accelerare la crescita del talento dal punto di vista fisico, intellettuale e psicologico. Dall'analisi emergono diversi livelli di importanza attribuiti dalle società oggetto di indagine al rendimento scolastico dei talenti, mentre il riconoscimento della importanza della scuola nella costruzione sia

dell'atleta che dell'uomo non conosce confini, seppure le modalità con le quali questa idea si concretizza continuano ad essere diverse.

LA STANZA DI COMPENSAZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO: SUA OPPONIBILITÀ ALLE PROCEDURE CONCURSUALI. LE DUE SENTENZE GEMELLE DEL TRIBUNALE DI PARMA

di *Ruggero Stincardini*

Il contributo di Stincardini, cogliendo l'occasione di due sentenze pronunciate dal Tribunale di Parma sull'annoso tema dell'opponibilità della *Stanza di compensazione* della Figc alle procedure concorsuali, fa un *excursus* approfondito sulle sue fonti, sulla sua natura e funzionamento e sulle modalità di gestione della *Stanza di compensazione* medesima nonché sui cosiddetti conto trasferimenti e conto campionato. Stincardini illustra, quindi, la sentenza dichiarativa di fallimento della società Parma FC che, sopravvenuta in corso di campionato, ha ammesso l'esercizio provvisorio nell'interesse della massa vincolandolo, per la prima volta, al sostegno finanziario (neutro per i creditori concorsuali) della Lega Serie A, intervenuta per consentire la conclusione della competizione e nell'interesse generale del suo regolare svolgimento. L'intervento prosegue con l'analisi del procedimento giudiziario con particolare riferimento al fatto che lo stesso è stato per la prima volta instaurato dalla Curatela non contro la Lega di competenza, ma unicamente avverso le singole società sportive, strategia alla quale è conseguito, anche in questo caso per la prima volta, l'intervento volontario in giudizio della Lega di Serie A che si è dichiarata unica legittimata passiva alle pretese del Fallimento in luogo delle sue associate. L'esposizione si conclude, infine, con l'analisi dei motivi difensivi della Lega e dei punti essenziali delle due sentenze, analisi arricchita anche di un breve *excursus* delle precedenti pronunce giurisprudenziali in analoghe fattispecie.

INSIDIE SUL CAMPO DA CALCIO: NON SI DIA LA COLPA ALL'ARBITRO!

di *Filippo Marco Maria Bisanti*

Filippo Bisanti commenta una recente sentenza della Corte di Cassazione che esamina due questioni di rilievo del diritto penale applicato all'ambito sportivo.

Un primo quesito di diritto è afferente ai profili di responsabilità del gestore di un campo da calcio per un evento dannoso occorso in pregiudizio di un calciatore che, durante un incontro, aveva riportato delle lesioni eziologicamente connesse alla presenza di un avvallamento del terreno che, coperto dall'acqua piovana, non era di immediata percezione.

La S.C., passando in rassegna gli orientamenti formati in materia, confermava la responsabilità del gestore del terreno di gioco, alla luce della

sussistenza di una posizione di garanzia volta a salvaguardare l'incolumità dei fruitori e degli eventuali terzi interessati dal relativo utilizzo.

L'ulteriore *thema decidendum, ratio* della scelta del titolo della nota a sentenza, ossia “*Insidie sul campo da calcio: non sia dia la colpa all'arbitro!*” contempla l'esigenza di stabilire – in seno alle norme federali di categoria – se il direttore di gara di una partita di calcio sia altresì garante dell'integrità fisica dei giocatori per pericoli connessi alle avverse condizioni climatiche che, di riflesso, incidono sulla tenuta del campo da gioco.

Nonostante sia integralmente esclusa l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo in termini di attribuzione della facoltà di definire i risarcimenti per egli eventi lesivi afferenti al suo settore, l'ordinamento giuridico osserva e prende spunto dai suoi paradigmi normativi (nel caso in esame gli artt. 60 e 64 del NOIF, ovvero le *Norme organizzative interne federali*).

Nella sentenza annotata la Cassazione, analizzati i compiti devoluti all'arbitro dal NOIF, esclude una posizione di garanzia per accadimenti lesivi dei giocatori causati dalle cattive condizioni climatiche, non facendo ricorso alle massime di esperienza, bensì analizzando le regole dettate dall'ordinamento sportivo.

Questa forma di collaborazione non può che comportare giovamento per la giustizia (ordinaria) applicata in ambito sportivo.